

Trasparenza e accesso agli atti, in particolare sui siti web. Profili

Aldo Monea

Reggio Calabria, 19 giugno 2013

aldomonea@alice.it

Principali temi

- La trasparenza nei siti: il Decreto n. 33/2013 e la nuova nozione di trasparenza
- Cenni sugli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto n. 33/2013
- Accesso civico e cenni su altri tipi di accesso
- Quali specifici limiti e vincoli alla trasparenza? In specie, l'art. 4
- La Trasparenza e il D. lgs. n. 196/2003: profili generali e cenni su adempimenti a fini Privacy
- Quale cambiamento in termini di Trasparenza?
- *Dibattito*

Premessa

Lo stato recente della Trasparenza?

Civit dicembre 2012: la fruizione da parte degli utenti

- Dall'esame delle evidenze fornite dalle amministrazioni che hanno risposto in modo puntuale, si riscontra, in via generale, la tendenza a segnalare un accesso diffuso alle informazioni pubblicate.
- Tuttavia, solo nel caso dei bandi di concorso e degli atti concernenti bandi di gara e procedure ad evidenza pubblica, tutte le amministrazioni concordano nell'affermare che il dato è effettivamente consultato dagli utenti del sito.

Civit dicembre 2012: la non fruizione da parte degli utenti

- Nella stessa ottica si pongono anche le risultanze della rilevazione per altri dati, per i quali **la maggior parte delle amministrazioni dichiara la non utilizzazione da parte degli utenti**. Si considerino, ad esempio, i dati riguardanti
 - la gestione dei pagamenti,
 - il ruolo di anzianità dei dipendenti,
 - i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti,
 - le informazioni relative alle società che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, nonché
 - i dati relativi alle buone prassi.
- Le risposte fornite dalle amministrazioni fanno, infine, emergere **forti discordanze in ordine alla effettiva fruizione dei dati in materia di sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica**.

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. *(GU n.80 del 5-4-2013)*

**Entrato in vigore del provvedimento:
20/04/2013**

Sulla base della delega contenuta nel...

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

***Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.***

Art. 35 L. delega n. 190 2012

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, **nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) **ricognizione e coordinamento delle disposizioni** che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) **previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;**
- c) **precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.** Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, **la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;**
- d) **ampliamento delle ipotesi di pubblicità,** mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, **di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;**

Art. 35 L. delega n. 190 2012

- d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;
- e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
- f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
- h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 **integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,**

e

costituiscono altresì **esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.**

La nozione comune di «trasparenza»...

La nozione comune di «trasparente»

Trasparente (da Treccani) :

- **trasparènte** agg. e s. m. [dal lat. mediev. *transparentis* (comp. del lat. *trans-* «trans-» e *parere* «apparire»)]. –
- «poter vedere attraverso»

a. Chiaro, di facile comprensione o interpretazione

b. (...) Anche di atti, comportamenti, situazioni, procedimenti in cui tutto è chiaro, aperto, palese, **facilmente verificabile e controllabile** (cfr. trasparenza, n. 2 *b*): *assunzioni fatte in base a un concorso t.*, e sim.

Che consente la massima visibilità

La nozione giuridica: Art. 1 D. lgs. 33/2013

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come **accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

2. La trasparenza,

nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali,

concorre ad attuare **il principio democratico** e i principi costituzionali

- **di eguaglianza,**
- **di imparzialità,**
- **buon andamento,**
- **responsabilità,**
- **efficacia ed**
- **efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,**
- **Integrità e**
- **lealtà nel servizio alla nazione.**

Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,

- integrano **l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione**, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
- costituiscono altresì **l'esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Testi a confronto

Schema Decreto legislativo

Art. 1 *Principio generale di trasparenza*

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale delle informazioni concernenti**
 - **l'organizzazione e**
 - **l'attività delle pubbliche amministrazioni,****allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

(...)

Art. 11 D. lgs. 150 2009

Art. 11. *Trasparenza*

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto**
 - **dell'organizzazione,**
 - **degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,**
 - **dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,****allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità'.**

Testi a confronto

Schema Decreto legislativo

Art. 1 *Principio generale di trasparenza*

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,

- integrano l'individuazione del **livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione**, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
- costituiscono altresì **l'esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 11 D. lgs. 150 2009

Art. 11. *Trasparenza*

~~Essa costituisce **livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.**~~

Art. 1

Principio generale di trasparenza

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,

- integrano l'individuazione del **livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione**, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
- costituiscono altresì **l'esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

TRASPARENZA

Le fonti giuridiche

TRASPARENZA: le principali fonti

- **D. lgs. 33/2013**
- **L. 241/1990: accesso alla documentazione amministrativa (e relativa tutela della privacy)**
- **...**

Inoltre in base a art. 1, comma 61 della L.
190/2012...

61. Attraverso **intese in sede di Conferenza unificata** sono altresì **definiti gli adempimenti attuativi** delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge **da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali**, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Il decreto legislativo n. 33 2013

**Un quadro generale degli «oggetti»
di pubblicazione**

Il quadro generale degli «oggetti» di pubblicazione

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed altre informazioni (art. 10)

Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)

Dati concernenti la propria organizzazione (art. 13),

documenti anche normativi di riferimento all'organizzazione (art. 13)

Documenti ed informazioni di componenti di organi di indirizzo politico (art. 14),

(titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico)

Più critici, sul piano interpretativo, quelli evidenziati in colore giallo...

Documenti ed informazioni di componenti di organi di indirizzo politico (art. 14),

(titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico)

Informazioni (art. 15) su titolari

- **di incarichi amministrativi di vertice e**
- **di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché**
 - **di collaborazione o**
 - **consulenza**

Informazioni sulla **dotazione organica e il costo del personale** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16)

Dati relativi al personale non a tempo indeterminato (art. 17)

Dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18)

Bandi di concorso (art. 19)

Dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20)

Dati sulla contrattazione collettiva (art. 21)

Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato (art. 22)

Provvedimenti amministrativi (art. 23)

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

Controlli sulle imprese (art. 25)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27)

Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali e regionali (art. 28)

Bilancio, preventivo e consuntivo e Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29)

Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)

**Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
(art. 31)**

Servizi erogati. (art. 32)

Tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33)

Oneri informativi (art. 34)

Procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 34)

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)

Processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)

Attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)

Informazioni ambientali (art. 40)

Servizio sanitario nazionale (art. 41)

Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (art. 42)

Accesso civico (art. 5)

Art. 5

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta **il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. **La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.**

Accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. «Trasparenza»...

Per i documenti, informazioni o dati

sui quali vige

l'obbligo

previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni

di pubblicare...



ACCESSO CIVICO,
qualora sia stata omessa la loro
pubblicazione

Altri tipi di accesso

Principali tipologie

- Accesso alla documentazione amministrativa ex L. 241/1990
- Accesso alle informazioni ambientali
- Accesso nel Codice dei Contratti

...ciascuno con regole proprie (e, di solito, restrittive!)

articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Art. 24 comma 6 L. 241 1990

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivitaa' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attivitaa' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

**LIMITI SULLA BASE DELL'ART. 4
D. LGS. 33/2013**

Art.4

Limiti alla trasparenza

LICEITA' DI DIFFUSIONE, DI INDICIZZAZIONE E RINTRACCIABILITA CON MOTORI DI RICERCA WEB DEI DATI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E DATI GIUDIZIARI (comma 1)

NON INTELLEGIBILITA' DATI NON PERTINENTI (o NON INDISPENSABILI) (comma 4)

RESTANO FERMI VIGENTI LIMITI ALLA DIFFUSIONE E ACCESSO (comma 6)

COMMISSIONE ACCESSO (comma 7)

RILEVANTE FINALITA' PUBBLICA TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI A TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI UFFICI O INCARICHI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (comma 2)

ACCESSO ALLE NOTIZIE SULLE PRESTAZIONI (comma 5)

DATI (anche contenuti in DOCUMENTI) PRIVI DI OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE (comma 3)

ESCLUSIONI (comma 8)

Art.4

Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei **dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano

la **possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali**,

nonché il **loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7**

nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Probabilmente per una cattiva stesura dell'art. 4

La norma è solo sui dati ordinari...

Ciò, testualmente,
renderebbe illecito il trattamento che consenta
l'utilizzo via web di dati diversi da quelli ordinari
o comuni!

Inoltre, più in generale, pone la problematica
dei motori di ricerca web o interni...

Nelle Linee Guida 2011 del Garante...

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

difficoltà di garantire che i dati

- siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine),
- che non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza).
- il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che "decontestualizzano il dato" estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte -non controllata e non controllabile- delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una "logica" di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all'utente.

Nelle Linee Guida 2011 del Garante...

- 5.1. Motori di ricerca

E' necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – **mediante funzionalità di ricerca interne al sito**. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto **assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione** assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione. Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di cui si prevede, per facilitarne l'accesso e la consultazione, **la raggiungibilità da un link** posto nella pagina iniziale del sito stesso.

Il Titolare del trattamento può restare inerte
rispetto a ciò?

**DATI RELATIVI A
TITOLARI DI ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO E DI
UFFICI O INCARICHI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE**

Art.4

Limiti alla trasparenza.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di **dati relativi**

- **a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché**
- **a dirigenti titolari degli organi amministrativi**

è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Non perfetta sovrapposibilità con art. 14 e 15 D. lgs. 33!

DATI (anche contenuti in
DOCUMENTI) PRIVI DI
OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE

Art.4

Limiti alla trasparenza.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre

la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati,
informazioni e documenti

che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del
presente decreto o sulla base di specifica previsione di
legge o regolamento,

fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti
da disposizioni di legge,

procedendo alla anomizzazione dei dati personali
eventualmente presenti.

Art. 4 D. lgs. 196/2003 (Definizioni)

"dato anonimo",

***il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;***

Di conseguenza...

- Spazi ampi per pubblicazione di altre informazioni in forma anonima
- Appare sconsigliabile, per varie ragioni giuridiche, procedere ad una pubblicazione di ulteriori dati personali (intesi in senso tecnico), in quanto prevista in regolamenti comunali o nel Piano per la Trasparenza...

Art.4

Limiti alla trasparenza.

ININTELLEGIBILITA'
DEI DATI NON
PERTINENTI (o NON
INDISPENSABILI)

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti,
le pubbliche amministrazioni provvedono a

rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti

o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

**Una norma sostanzialmente inutile, in quanto ripetitiva di quanto
dettato dal d. lgs. 196/2003!**

Art.4

Limiti alla trasparenza.

ACCESSIBILITA' DI NOTIZIE
SULLE PRESTAZIONI

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza.

Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge,

- le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro,
- nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003

Art.4

Limiti alla trasparenza.

**RESTANO FERMI VIGENTI
LIMITI ALLA DIFFUSIONE
E ACCESSO**

6. **Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso**
 - **delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche,**
 - **di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,**
 - **di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e**
 - **di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché'**
 - **quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.**

articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400.*

(GU n. 222 del 22-9-1989)

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989

relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Art. 22 D. lgs. 196/2003

(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. (...)
2. (...).
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art.4

Limiti alla trasparenza.

7. Al fine di assicurare **la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare** anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. **Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.**

Art.4

Limiti alla trasparenza.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Quali implicazioni a fini privacy?

Alcune norme specifiche del D. lgs. 33/2013

Norme specifiche D. lgs. 33/2013

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.**

L'effetto di mancata pubblicazione o di omissioni...

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce **condizione legale di efficacia dei provvedimenti** che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; **la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile** per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del **risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

**Non basta!
Necessità di traccia
nel regolamento**

Art. 68 D. LGS. 196/2003 (Benefici economici ed abilitazioni)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
 - a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
 - b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
 - c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
 - d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
 - e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
 - f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
 - g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. **Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.**

I contenuti da pubblicare (art. 27)...

- il nome dell'impresa o dell'ente
- i rispettivi dati fiscali
- il nome di altro soggetto beneficiario
- l'importo del vantaggio economico corrisposto
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato



Garante 2011

Attuale!
**Ma attenzione, testo
precedente il d. lgs. 33**

- Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati **i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita)**, l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della *"disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni"* medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).
- **Non** risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali
 - l'indirizzo di abitazione,
 - il codice fiscale, (nota: ma è corretto escluderlo?)
 - le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi,
 - la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee
 - (informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.)



Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line **informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati** (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). (nota: ed ora art. 26, ultimo comma)

Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- dei **titoli dell'erogazione dei benefici** (es. attribuzione di borse di studio a "*soggetto portatore di handicap*", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);(29)
- dei **criteri di attribuzione** (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");(30)
- della **destinazione dei contributi erogati** (es. contributo per "*ricovero in struttura sanitaria oncologica*").

**QUALITA' DEL DATO
E
D. ALL'IDENTITA' PERSONALE**

Art. 6

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, **assicurandone**

- l'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza,
- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità, nonché
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- l'indicazione della loro provenienza e
- la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Comunque...

art. 11, comma 1, del Codice, ad esempio, lett. c)
dati esatti e aggiornati



per tutelare l'identità personale dell'interessato/a

Qualità del dato e Garante Privacy...

Garante 2011

- *5.4. Dati esatti e aggiornati*

Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute **a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati** (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice).

Garante 2011

- In tale quadro, assume particolare rilievo l'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire *"che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito"*([19](#)) anche **utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali.**([20](#))

Art.1 4

*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico*

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale,

le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. **Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.**

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. **Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.**

Art. 2. [legge 5 luglio 1982, n. 441](#)

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi ***((del coniuge non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono))***.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3 [legge 5 luglio 1982, n. 441](#)

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4 [legge 5 luglio 1982, n. 441](#)

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art.15

*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza*

Art.15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai **titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:**

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

(...)

Art.1 5

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali **gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico**. **Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.**

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, **il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.**

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato **l'elenco delle posizioni dirigenziali**, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, **individuata discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione**, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

•

Trasparenza e D. lgs. 196/2003: profili

**La Trasparenza deve «fare i conti» con
il D. lgs. 196/2003
e
il Garante
...**

Il D. lgs. 196/2003 è composto di ...

- **Principi**
- **Norme specifiche**
- **Inoltre, non solo norme sulla riservatezza, ma anche sull'esattezza, aggiornamento dei dati...**

...con una terminologia specifica

I PRINCIPI NEL D. LGS. 196/2003

- **Principio di necessità nel trattamento dei dati**
- **Principio di finalità**
- **Principio di pertinenza**
- **Principio di proporzionalità**
- **D. all'oblio**
- **Principio dell'indispensabilità del dato sensibile/giudiziario**
- ...

Certamente importante la trasparenza, ma «a monte», anche...

DIRETTIVA 96/45/CE

relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali




cogente per il legislatore italiano



**Inoltre da applicare quant'altro previsto dal
D. lgs. 196/2003 (Informativa preventiva
all'interessato, modifiche a scheda del
Regolamento sui dati sensibili, misure di
sicurezza, ...)**

Aspetti organizzativi

I soggetti: come combinare le strutture organizzative previste dalla legge?



Conclusioni

Abbiamo visto che...

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come **accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

2. La trasparenza,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali,

concorre ad attuare **il principio democratico** e i principi costituzionali

- **di eguaglianza,**
- **di imparzialità,**
- **buon andamento,**
- **responsabilità,**
- **efficacia ed**
- **efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,**
- **integrità e**
- **lealtà nel servizio alla nazione.**

Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,

- integrano **l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione**, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
- costituiscono altresì **l'esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Il D. lgs. n. 33/2013...

...presenta parecchie problematiche interpretative

tra cui parecchie poco esplorate in rapporto al D. lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy)

E' vera accessibilità totale?


In realtà,
sembra che ci sia
troppa trasparenza in alcuni casi
e poca in altri!

Inoltre,

il Prof. Manganaro (*L'evoluzione del principio di trasparenza amministrativa* in <http://www.astrid-online.it/Malamminis>)

ci insegna che ...


TRASPARENZA



**ACCESSO AI
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI**



PUBBLICITA'



**SEMPLIFICAZIONE
LINGUISTICA**

**Per evitare che l'accessibilità totale sia
apparente...**

**... e una parte importante dell'organizzazione e delle
attività
resti comunque nascosta...**

**...Legislatore e singole Amministrazioni
devono ancora lavorare!**

Ad esempio, la singola Amministrazione...

La stessa CIVIT nello Schema di delibera sul Programma triennale 2013-2015...

Tabella “Dati ulteriori”

- *indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l’amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell’anno, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013*

Art. 4 comma 3 d. lgs. 33/2013

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che **non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla **anonimizzazione** dei dati personali eventualmente presenti.

Uno spazio giuridico di manovra per l'integrazione della trasparenza...

Art. 1 comma 9, L. n. 190/2013

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

(...)

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Ma art. 4 comma 3 D lgs. 33/2013...

spazi di pubblicità non obbligatoria (non prevista da legge o da regolamento)

solo con dati anonimi!

TRASPARENZA



Ulteriori strade?

Inoltre,

Trasparenza mediante **comunicazione attiva**

Un esempio: lo specifico obiettivo dei dirigenti dell'Unione della bassa Romagna con sede a Lugo di Romagna (RA)

Per esempio,

un sistema di cruscotti e di report per stakeholder selezionati

(Imprenditori /Associazioni di categoria; Sindacati; Organizzazioni non profit/Organizzazioni; ...)

Un'ipotesi per approfondire meglio, in chiave pratica, il tema...

Costituire un gruppo di lavoro tra più amministrazioni o all'interno di una di esse

con supervisione di uno o più esperti esterni per:

- Inventariare documenti e dati da pubblicare contenenti dati personali;
- Analizzare per ciascuno di essi (o solo per quelli più controversi) i profili problematici ai fini del d. lgs. 33/2013 e rilevanti a fini di D. lgs. 196/2003;
- Individuare le possibili soluzioni operative da adottare
- Interpellare, a seconda della problematica, la Civit, il Dipartimento della Funzione pubblici o il Garante per capire se le soluzioni date sono da ritenere corrette

Grazie!